

Cari amici,

Vi relaziono sulla riunione di ieri sul PAT in Consiglio di Stato, alla presenza dei Consiglieri Torsello, Trizzino e D'Alessio.

C'eravamo io, Patrizio, Alessandro Calegari ed Andrea Macchiavello (il giovane collega che mi ha aiutato a redigere il manuale PAT).

Mi sembra che l'incontro sia andato bene, nel senso che si è ricostruito il clima collaborativo (anche perché hanno bisogno di noi!) ante proroga del 30 giugno.

Ovviamente abbiamo fatto presente che il deficit partecipativo vi è stato e che se fossimo stati convocati prima forse si sarebbero potute evitare le criticità di oggi.

In ogni caso siamo andati al dunque ed abbiamo richiesto alcuni chiarimenti.

In primo luogo, abbiamo evidenziato che, stante quanto evidenziato nella circolare del 28 settembre 2016, abbiamo presto atto che il deposito telematico, pur essendo qualificato come "obbligatorio", non può ritenersi tale nel senso che non sono previste sanzioni né se non lo si fa, né se lo si fa in modo non del tutto corretto.

In sintesi, l'unico valido è il deposito cartaceo sia ai fini della tempestività dello stesso sia ai fini del contenuto di ciò che si depositerà.

Quando lo effettuiamo non dobbiamo depositare anche la chiavetta o mandarlo via mail come facciamo ora. Un volta proceduto al deposito cartaceo, effettuiamo il deposito telematico, utilizzando i moduli di deposito ed allegando atti e documenti secondo le modalità previste nelle istruzioni pubblicate sul sito della Giustizia Amministrativa.

La sperimentazione non è quindi un mero invio tramite PEC di atti cartacei scannerizzati ma dovremo seguire le modalità previste nelle specifiche tecniche "a regime".

Ovviamente, abbiamo fatto presente che l'osservanza delle norme "a regime" potrà essere rispettata solo in parte, soprattutto per chi ha già notificato un ricorso in questi giorni.

Ad esempio, per quanto riguarda il ricorso, si alleggerà il file digitale in pdf che si ottiene dalla trasformazione del nostro file word (quindi il c.d. file "nativo digitale", che dovrà essere ovviamente firmato digitalmente) anche se, per ipotesi, abbiamo già provveduto a creare un originale cartaceo che abbiamo mandato in notifica. Non potremo, al contrario, allegare la mera scansione dell'originale cartaceo.

Per la procura, inoltre, potremo allegare la scansione della prima pagina del ricorso, con la procura a margine.

O ancora, per ciò che riguarda l'asseverazione richiesta dal regolamento per procura e documentazione di notifica, considerato che nei prossimi giorni si provvederà a depositare atti già predisposti secondo le regole tradizionali, l'assenza della stessa non sarà un problema.

In tale situazione ovviamente non vi sarà alcuna decadenza, in quanto ciò che vale è il deposito cartaceo.

Abbiamo anche chiesto quali sono gli errori bloccanti e cioè quelli che impediscono che il deposito telematico vada a buon fine.

Ci è stato detto che gli errori "bloccanti" e cioè quelli che impediscono la registrazione del deposito e quindi l'assegnazione del numero di RGR) sono se il deposito telematico non viene trasmesso da una PEC certificata contenuta nel ReGIndE e se il modulo non è firmato digitalmente.

Vedremo se in sede di sperimentazione ciò corrisponderà al vero.

Cosa succede se non procediamo al deposito telematico entro due giorni? Il sistema assegnerà automaticamente il numero di RGR e la segreteria inviterà il ricorrente a depositare tramite chiavetta o mail (come già avvenuto fino ad ora) quanto già depositato in modalità cartacea.

È chiaro che in questi due giorni di stand by il TAR o il Consiglio di stato non provvederanno alla fissazione delle udienze cautelari, di talchè attenzione a depositare i ricorsi corredati di istanza cautelare l'ultimo giorno fissato per poter andare in discussione la settimana successiva (ciò rileva soprattutto per i ricorsi in materi di appalti che possono essere depositati fino a 5 giorni prima della data della possibile udienza).

Se pensiamo di non essere in grado di effettuare il deposito telematico, oltre a quello cartaceo, entro l'ultimo giorno utile per poter andare in sospensiva la settimana successiva, come possiamo fare?

Molto banalmente procedendo al deposito cartaceo almeno tre giorni prima oppure allegando contestualmente al deposito cartaceo un'istanza in cui si chiede di procedere alla fissazione dell'udienza cautelare non essendo possibile procedere al deposito telematico.

È la stessa istanza che si dovrebbe presentare anche nel caso in cui si chieda un decreto cautelare ante causam.

Visto che Valeria mi aveva chiesto di far precisare la "consistenza" della motivazione da inserire nell'istanza e soprattutto il grado di discrezionalità da parte dei giudici a concederla, ci è stato detto che è sufficiente la sintetica motivazione sopraindicata (e cioè che si è nell'impossibilità di procedere al deposito telematico) e l'Ufficio procederà automaticamente all'assegnazione del n. di RGR ed alla fissazione dell'udienza.

In tal caso dovremo effettuare, contestualmente al deposito cartaceo, anche il deposito "digitale" che abbiamo fatto fin ad ora tramite chiavetta o trasmissione tramite mail.

Vi allego un decreto del Presidente del TAR Liguria che specifica ciò, dopo aver sentito la Trizzino.

Ho anche chiesto (si trattava di un quesito specifico che il CNF mi aveva chiesto di sottoporre in audizione) se era possibile attivare una sperimentazione ancor più massiva, e cioè aperta anche a chi non avrà nuovi ricorsi da depositare tra il 10 ottobre ed il 30 novembre.

Ci è stato detto che non è possibile in quanto trattandosi di una sperimentazione che segue le modalità "a regime" e che comunque riguarda ricorsi effettivamente depositati, non potrà avvenire per "simulazione".

Abbiamo altresì richiesto che vengano pubblicate sul sito delle FAQ su tutti i punti trattati e sulle varie criticità emerse, stante la carenza delle istruzioni pubblicate sul sito.

Ci è stato detto se potevamo prepararle noi e questa sera cui ha richiamato la Trizzino per raccomandarsi al riguardo.

Oggi le preparo, ve le trasmetto per vedere se c'è tutto e come possiamo integrarle ecc.

Ovviamente trattandosi di FAQ è meglio inserire anche quelle più scontate per permettere a tutti di comprendere ogni passaggio.

Siamo dell'avviso che i tre consiglieri abbiano ben apprezzato il nostro spirito collaborativo ed il gioco di squadra che UNA riesce costantemente ad apportare.

Senza contare che il testo definitivo degli emendamenti passati alla Camera ha accolto molto dei nostri contributi (i più importanti riguardano, come saprete, il fatto che gli avvocati domiciliatari ora possono e non devono effettuare i depositi telematici, l'obbligo di comunicazione a tutti i difensori del collegio e non solo ai domiciliatari la possibilità di attestare la conformità non solo degli atti ma anche dei provvedimenti come le sentenze, al pari dei colleghi civilisti e la nostra presenza nella Commissione di monitoraggio).

È stato deciso infine di ripristinare il tavolo tecnico, con cadenza ogni circa 10 giorni.

La prossima riunione è stata fissata il 18 ottobre alle ore 15,30.

Cari saluti a tutti.

Daniela



Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

PROT. N. 1467-U

AVVISO AI SIGNORI AVVOCATI

Oggetto: SPERIMENTAZIONE MASSIVA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO.

Con riferimento alla circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 15447 del 28 settembre 2016 e alle "Istruzioni Operative per la sperimentazione del PAT" disponibili sul sito di questa Amministrazione, si informano tutti gli avvocati che il numero di R.G. verrà attribuito dal sistema informatico non al momento del deposito del ricorso cartaceo (l'unico con valore legale) ma solo successivamente al deposito tempestivo del ricorso in modalità telematica.

Si rappresenta, altresì, che non saranno accettati depositi digitali che non provengano al sistema tramite PEC con compilazione degli appositi moduli presenti sul portale per il PAT (www.giustizia-amministrativa.it).

Tuttavia, ai fini della gestione delle istanze di misure cautelari provvisorie e della tempestiva trattazione delle istanze cautelari in materia di appalti, in presenza di motivata istanza scritta dell'avvocato, nel caso di ultimo giorno utile per la fissazione della camera di consiglio, il numero di registro generale potrà essere attribuito eccezionalmente in via anticipata al momento del deposito del cartaceo.

In tal caso sarà cura dell'avvocato fornire contestualmente il file in formato digitale tramite chiavetta USB o CD-Rom.

Genova, li 6 ottobre 2016

**IL PRESIDENTE
(Giuseppe Daniele)**